

Allegato C

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998) e alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

Artt. 1 e 2 - Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r.79/2012

Le modifiche si rendono necessarie al fine di meglio definire tra le attività di bonifica anche gli interventi di stabilità dei terreni declivi finalizzati alla corretta regimazione del reticolo idrografico.

Art.3 - Modifiche all'articolo 4 della l.r.79/2012

Le modifiche si rendono necessarie al fine di introdurre la definizione di pronto intervento.

Art.4 - Modifiche all'articolo 9 della l.r.79/2012

Le modifiche sono finalizzate ad aggiornare il riferimento all'agenzia del territorio.

Artt.5 e 6 -Modifiche all'articolo 10 e all'articolo 16 della l.r.79/2012

La modifica si rende necessaria in conseguenza della necessità di ridefinire alcune modalità di svolgimento del diritto di voto per le elezioni del consorzio, in particolare per quanto attiene alle deleghe, e all'assegnazione dei seggi, che deve avvenire con il criterio maggioritario. La modifica non consente l'esercizio del diritto di voto mediante delega, ad eccezione delle proprietà in comunione.

Si prevede inoltre di ridefinire, in caso di commissariamento del consorzio, i tempi per l'indizione delle elezioni in centottanta giorni, così come i tempi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Modifiche agli articoli 17, 17bis, 21, 21bis, 21ter, 21 quater, della l.r.79/2012

Si rende inoltre necessario ridefinire alcune funzioni degli organi del Consorzio, in particolare del presidente, e della struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio al fine di impartire indirizzi di natura organizzativa gestionale per l'attività del consorzio e rafforzare con ciò la governance regionale sui Consorzi, peraltro, nel rispetto del vigente assetto istituzionale di cui alla l.r.79/2012.

Al fine di introdurre uno strumento per la misurazione degli obiettivi, viene introdotto il piano della qualità della prestazione organizzativa, che consente di misurare gli obiettivi individuali del direttore del Consorzio e valutare la qualità della prestazione di tutto il personale. Il piano è predisposto dal direttore generale, in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, e approvato dal presidente del consorzio, previo parere della Giunta.

Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione, composto da soggetti esterni ai consorzi, che ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, presidiare il processo di valutazione dell'amministrazione nel suo complesso, garantire la correttezza dei processi di misurazione.

Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo, predisponde una relazione sulla qualità della prestazione, che è approvata dal presidente del consorzio e inviata alla struttura regionale

competente in materia di consorzi di bonifica.

La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale.

Art. 13,14 e 15 -Modifiche agli articoli 22, 23 e 23 bis della l.r.79/2012

Vengono introdotte direttive ed indirizzi che la Giunta regionale può impartire annualmente per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica.

Inoltre, la Giunta regionale approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica, qualora si rendano disponibili nel corso dell'anno di riferimento risorse per pubbliche per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria.

All'articolo 23 viene fatta una correzione in analogia all'articolo 3 eliminando la definizione in efficienza dalla definizione di gestione che in fase di prima applicazione della legge ha arrecato problemi di natura interpretativa sul concetto di gestione.

Viene introdotta la previsione di legge, in forza della quale i consorzi non possono partecipare a società ed altri enti, nel rispetto del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Art.16 - Modifiche all'articolo 25 della l.r.79/2012

Viene introdotto un potere sostitutivo della Giunta regionale nel caso in cui il consorzio ometta di predisporre la proposta di piano delle attività o di aggiornarlo.

Art.17 - Modifiche all'articolo 26 della l.r.79/2012

Viene stabilito quale termine per l'approvazione del Piano delle attività di bonifica il 31 dicembre di ogni anno. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali.

Art.18 - Modifiche all'articolo 27 della l.r.79/2012

Si rende necessario disciplinare la possibilità per i consorzi di bonifica di realizzare interventi anche al di fuori dell'ambito del proprio comprensorio di riferimento in conseguenza di eventi imprevedibili per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni a persone e immobili.

Art.19 - Introduzione dell'articolo 27 bis nella l.r.79/2012

E' stata introdotta la disciplina della gestione e del finanziamento dei sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate ai fini agricoli e/o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue.

Art.20 – Norma finanziaria. Modifica all'articolo 47 della l.r.79/2012

La norma finanziaria viene modificata prevedendo che le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite negli atti di programmazione regionale ed aggiornate annualmente dal Piano delle attività di bonifica.

Art.21 - Disposizione transitoria per l'applicazione dell'articolo 16, comma 5 della l.r.79/2012

Si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4 della l.r.79/2012 così come modificate dall'articolo 6 della presente legge trovino applicazione anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non siano state ancora indette le elezioni.

Artt.22, 23 e 24 - Modifiche agli articoli 2, 3 e 4 della l.r.80/2015

La modifica della l.r.80/2015, oltre che per la correzione di meri errori materiali, si rende necessaria per consentire alla Regione di potersi avvalere dei comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 in materia di difesa del suolo.

Artt. 25 e 26 - Modifiche agli articoli 9 e 15 della l.r.80/2015

Viene abbassato l'importo il minimo delle sanzioni.

Artt.27 e 28- Modifiche agli articoli 16, 18 e 21 della l.r.80/2015

Si rende necessario al fine di riallineare il dettato normativo alla possibilità, in linea con il d.lgs 118/2011 di approvare i documenti operativi anche nell'anno precedente a quello di riferimento.

Inoltre, si rende necessario disciplinare la possibilità per i comuni di realizzare opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale e inserite all'interno del documento operativo annuale per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.

Art.29 - Modifiche all'articolo 17 della l.r.80/2015

All'articolo 29 viene corretto un mero errore materiale.

Art.30 - Introduzione dell'articolo 24 bis della l.r.80/2015

Con la previsione delle specifiche competenze riacquistate dalla Regione in materia di difesa del suolo ai sensi della l.r.22/2015, La disposizione si rende necessaria al fine di bilanciare due interessi, da un lato, la conservazione e protezione dell'ecosistema e, dall'altro, la efficiente realizzazione delle nuove opere e degli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua. Al tal fine si prevede che la Giunta regionale detti specifiche direttive che concilino i sopracitati interessi pubblici.

Art.31- Modifiche all'articolo 26 della l.r.80/2015

Con l'entrata in vigore delle Autorità di distretto si rende necessario modificare la norma in questione.

Art.32 – Entrata in vigore

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge il successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.